

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli



VITTIME DI REATO

MAI PIU' SOLE

Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Procura di Tivoli:

Tel. **077/4451803**

dalle 10 alle 14 martedì e venerdì, dalle 14 alle 18 mercoledì
infovittime.tivoli @giustizia.it

Centro Antiviolenza La Sibilla di Tivoli:

Tel. **0774/013163** Cell. **3420141671** disponibile h24
cavsibilla@gmail.com

Numero Nazionale gratuito Antiviolenza e Antistalking:

1522 disponibile h24

Avviso alle vittime di reato realizzato con il contributo di



Versione stampata il

INDICE

Prefazione a cura della Procura della Repubblica di Tivoli e di Differenza Donna ONG	pag.1
Prefazione a cura della Asl Roma 5	pag.2
Avviso alle vittime di reato	pag.3
Cosa può fare la vittima?	pag.4
Le vittime di reato possono anche...	pag.5
Informazioni alle vittime di reato	pag.6
Come e dove una persona può denunciare di essere stata vittima di reato? Chi paga l'avvocato/a?	pag.7
Come e quando la vittima di reato può chiedere allo Stato di pagare l'avvocato/a?	pag.13
Che cosa accade dopo la presentazione della denuncia o della querela?	pag.14
La vittima di reato come può sapere che cosa accade dopo la presentazione della sua denuncia o querela?	pag.15
Quali sono i diritti della vittima del reato se il Pubblico Ministero chiede di non processare la persona accusata del reato?	pag.16
Quali sono i diritti della vittima del reato durante il processo?	pag.17
Dopo la denuncia o querela la vittima del reato quando dovrà testimoniare?	pag.18
Durante il processo che cosa può chiedere la vittima del reato alla persona accusata del reato? Risarcimento dei danni e altro	pag.20
Quali sono i diritti di chi non parla, non legge e non capisce l'italiano?	pag.20
Come ottenere protezione in caso di pericolo?	pag.21
Quando le vittime di reato si trovano "In condizione di particolare vulnerabilità?" Quali diritti hanno?	pag.24
A chi si può rivolgere la vittima di reato in caso di violenza e in altri casi gravi?	pag.25
Cosa sono i Centri antiviolenza e le Case Rifugio? Chi può accedervi, cosa offrono?	pag.25
Quali diritti ha la vittima di reato cittadino/a straniero/a senza titolo di soggiorno?	pag.26
Ringraziamenti	pag.28

Prefazione a cura della Procura della Repubblica di Tivoli e di Differenza Donna ONG

Uno dei principali doveri istituzionali che la Procura della Repubblica di Tivoli ritiene di perseguire, senza cedimenti, è quello della tutela dell'inalienabile diritto universale delle donne ad una esistenza libera dalla violenza. Per rendere concreta ed effettiva questa tutela è necessario che le porte dei nostri uffici siano sempre aperte all'ascolto delle donne che vi entrano per denunciare una qualsiasi forma di violenza: fisica, morale, sessuale, psicologica, economica. La fiducia in una risposta giudiziaria, senza stereotipi e pregiudizi, deve essere una priorità perché la violenza si contrasta rendendo l'accesso alla giustizia libero ed effettivo. Lo impongono la Costituzione, le istituzioni sovranazionali e le loro convenzioni. Le donne che subiscono violenza devono sapere che le informazioni che trovano in questo opuscolo, a loro dedicato, sono frutto del lavoro di persone che conoscono come avviene lo sviluppo della violenza di genere e l'omertà del contesto (culturale, sociale, familiare, professionale, ambientale) che spesso lascia le donne sole e le induce a tacere. Per perseguire questo risultato si è ritenuto di redigere l'avviso alle vittime imposto dall'art. 90-bis c.p.p. (rivolto anche alle persone offese e, in particolare, alle vittime vulnerabili), non replicandone il contenuto con un linguaggio burocratico e assolvendo solo in modo formale l'obbligo di informazione, ma con termini semplici per rendere le istituzioni comprensibili e vicine alle persone che chiedono tutela. La Procura della Repubblica di Tivoli, con l'aiuto anche della Regione Lazio, della Asl e di Differenza Donna, che hanno collaborato alla realizzazione di questo opuscolo, vuole diventare un luogo di sicurezza per le donne perché le istituzioni non possono e non devono consentire la violazione del loro diritto a un'esistenza libera. Ogni donna che in questo territorio subirà una qualche forma di violenza deve sapere che si farà di tutto affinché non sia lasciata sola dalle istituzioni: il suo trauma è anche un trauma collettivo, è il trauma dell'intero territorio.

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco Menditto

Da ormai 30 anni Differenza Donna lotta quotidianamente per sostenere le donne in uscita dalla violenza. Tanti passi in avanti fatti, tante le conquiste, ma tanti i reflussi, i passi indietro. Perché il patriarcato, gli stereotipi e pregiudizi misogini che lo sostengono sono forti della loro storia millenaria, e i diritti, le libertà e l'autodeterminazione delle donne un imprevisto recente, tanto recente quanto ormai realizzato. In questo sistema l'andamento verso l'obiettivo non è sempre lineare, anzi. Ma a volte capitano degli eventi straordinari, delle occasioni importanti che possono mettere una nuova velocità in questo irrinunciabile e doveroso avanzamento. Basta un gesto deciso e netto contro ciò che normalmente viene assecondato, basta domandarsi ciò che non ci si è chiesto per troppo tempo, basta uscire dal flusso principale e scoprire di nuovo i bisogni, i desideri, i diritti e le vite delle persone. In quel momento, tutto assume una chiarezza ed una valenza simbolica straordinaria.

La violenza maschile contro le donne è la più diffusa e grave violazione dei diritti umani e ci riguarda tutte e tutti: il modo in cui gestiamo le nostre responsabilità, le nostre vite, i nostri ruoli professionali fa la differenza. Questo opuscolo è uno strumento differente perché mette a lavoro soggetti differenti uniti da un comune desiderio: mettersi a disposizione delle donne in uscita dalla violenza per garantire loro accesso alla giustizia. Indossati nuovi occhiali, stabilito l'obiettivo, organizzati gli strumenti, costruita la rete, è tutto pronto per realizzare un pezzo di mondo migliore.

La Presidente di Differenza Donna ONG
Dott.ssa Elisa Ercoli

Prefazione a cura della Asl Roma 5

“Mai più sole”

Questa guida è stata concepita per rendere noti e diffondere gli strumenti disponibili per le donne vittime di violenza alle prese con il complesso percorso di fuoriuscita.

Le Istituzioni ci sono e lavorano per affrontare insieme il fenomeno della violenza maschile contro le donne. Nasce da qui l'esigenza di una guida rivolta alle donne vittime di violenza per aiutarle ad orientarsi fra i servizi disponibili. Perché si può sconfiggere la violenza solamente insieme e lavorando in rete.

I casi di violenza vanno intercettati e gestiti con competenza e professionalità. Per questo la Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria devono puntare sulla formazione permanente e continua delle operatrici e degli operatori.

È importante lavorare su iniziative di sensibilizzazione e informazione. Il fenomeno della violenza maschile contro le donne ha radici culturali profonde. Sono diversi anni che la Regione Lazio è impegnata sul tema della prevenzione, rivolgendosi alle ragazze e ai ragazzi attraverso il coinvolgimento attivo delle scuole.

Le iniziative in corso, frutto della collaborazione fra la Regione Lazio, le Associazioni antiviolenza, la Procura di Tivoli e la Asl Roma 5 partono da lontano e seguono un percorso condiviso in una logica di sinergie e di rete, che rappresenta lo strumento fondamentale per arginare il fenomeno. Si tratta di un impegno concreto nato e rafforzato dalla firma del Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio, la Asl Roma 5, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli guidata dal Dott. Francesco Menditto, l'Ordine degli Psicologi del Lazio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli e la Camera Penale di Tivoli, mirato alla realizzazione di un **“Sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere”**.

Questa collaborazione virtuosa ha portato all'apertura - il 16 gennaio 2017 - dello **Spazio Ascolto e Accoglienza vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere**, attivato all'interno della Procura di Tivoli. Un progetto che è stato definito il “modello Tivoli”.

A seguito della firma del Protocollo di Intesa è nato un Tavolo Interistituzionale che ha il compito di dare vita al primo “Manuale di Procedure condivise”.

Occorre, però, agire su più fronti, *in primis* sulla formazione dei più giovani. Le ragazze e i ragazzi devono imparare che le donne vanno rispettate e che la violenza non rappresenta mai un'ipotesi, in nessuna circostanza. Grazie alla Regione Lazio, alla Procura, alle Associazioni antiviolenza, alle Forze dell'Ordine, alle Scuole, ai Pronto Soccorso, alla rete dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio, agli Sportelli antiviolenza è possibile intercettare il bisogno di aiuto e fornire strumenti adeguati per i diversi casi di violenza. La violenza ha, infatti, molti volti, molte sfumature e si esprime in modi differenti. La violenza è fisica, ma anche psicologica, economica e sociale.

Senza dimenticare i minori: sono proprio loro che subiscono violenze dirette e indirette. Esiste la violenza assistita e le difficoltà legate all'allontanamento. Da qui nasce l'impegno di seguirli, proteggerli e tutelarli, mediante protocolli specifici.

La strada intrapresa è quella giusta, continuiamo insieme a camminare in questa direzione.

Assessore Turismo e Pari Opportunità
Lorenza Bonaccorsi

Assessore Sanità e integrazione Socio-Sanitaria
Alessio D'Amato

Commissario Straordinario Asl Roma 5
Giuseppe Quintavalle

AVVISO ALLE VITTIME DI REATO

IN QUESTO AVVISO SPIEGHIAMO ALLE VITTIME DI REATO:

- COME E DOVE POSSONO PRESENTARE UNA DENUNCIA O UNA QUERELA;
- COME E QUANDO POSSONO CHIEDERE ALLO STATO DI PAGARE IL/LA LORO AVVOCATO/A;
- QUALI DIRITTI HANNO DURANTE IL PROCESSO CONTRO LA PERSONA CHE HA COMMESSO IL REATO;
- GLI ALTRI DIRITTI E LE ALTRE FACOLTÀ CHE L'ARTICOLO 90-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE PREVEDE.

ALLE VITTIME DI QUALUNQUE REATO CONSIGLIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO AVVISO E, SE HANNO DUBBI:

- DI ANDARE IN UN COMMISSARIATO DI POLIZIA O IN UNA STAZIONE DEI CARABINIERI (O IN UN ALTRO UFFICIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA);
- OPPURE DI CHIEDERE CHIARIMENTI AL PROPRIO AVVOCATO/A.

COSA PUÒ FARE LA VITTIMA

Le vittime di violenza, di atti persecutori o stalking, anche in ambito familiare, e le vittime definite “vulnerabili” (per le ragioni spiegate più avanti), possono:



Chiamare il NUMERO 1522 Antiviolenza e Antistalking del Dipartimento per le Pari Opportunità

A questo numero risponde un esperto che può dare tutti i consigli necessari in ogni ora del giorno e della notte ed informazioni su come raggiungere e contattare il Centro Antiviolenza più vicino.



Rivolgersi allo SPORTELLO INFORMATIVO Spazio Ascolto e Accoglienza vittime

Lo sportello è aperto presso i locali della Procura della Repubblica di Tivoli via Antonio del Re, 24 tre giorni alla settimana: il martedì e il venerdì dalle 10.00 alle 14.00, il mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 (esclusi i giorni festivi). All'ingresso della Procura o del Tribunale rivolgersi al personale lì presente.

A questo sportello lavora personale specializzato che può fornire:

- una prima accoglienza psicologica;
- le informazioni utili e un accompagnamento verso altri servizi territoriali e Centri Antiviolenza o verso professionisti che possono aiutare le vittime di reato a livello legale, sanitario o psico-sociale.



LE VITTIME DI REATO POSSONO ANCHE



Telefonare allo Spazio Ascolto Procura Tivoli al numero fisso **0774/451803** dalle 10 alle 14 martedì e venerdì, dalle 14 alle 18 mercoledì; oppure contattare il Centro Antiviolenza La Sibilla al Tel. **0774/013163**, Cellulare **3420141671** disponibile h24 cavsibilla@gmail.com Via Lione 11, 00019 TIVOLI (RM) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00



Inviare una e-mail alla posta elettronica infovittime.tivoli@giustizia.it;



Inviare una lettera a **Sportello informativo Spazio Ascolto e Accoglienza vittime** Via Antonio del Re, 24 00019 Tivoli (RM);



Chiedere informazioni a **Carabinieri, Polizia** e ad altri uffici di polizia giudiziaria;



Collegarsi al sito del Dipartimento per le Pari Opportunità: www.pariopportunita.gov.it, ove sono indicati anche altri numeri utili da contattare: “antidiscriminazioni”, “antitratta” e “contro le mutilazioni degli organi genitali femminili” (MGF);



Collegarsi al sito del Ministero della Salute: www.salute.gov.it dove vi sono informazioni dettagliate sulle strutture sanitarie utili alle vittime del reato.

INFORMAZIONI ALLA VITTIMA DEL REATO, CIOÈ ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO

Ci sono diritti che valgono per tutte le vittime di reati. Altri diritti sono previsti solo per chi è vittima di determinati reati, in particolare di quelli commessi con violenza o minaccia alla persona (per esempio maltrattamenti, atti persecutori o stalking, lesioni ecc.).



La legge riconosce alla vittima del reato i seguenti diritti e facoltà:

In caso di morte della vittima del reato i suoi diritti sono esercitati:

- dai parenti prossimi della vittima, cioè genitori, figli, fratelli, zii, nipoti, coniuge, genitori e fratelli del coniuge, e altri parenti indicati dal codice penale;
- dal convivente/dalla convivente della vittima, cioè dalla persona a cui la vittima è legata da una relazione affettiva stabile.

COME E DOVE UNA PERSONA PUÒ DENUNCIARE DI ESSERE VITTIMA DI UN REATO?

1) In che modo la vittima può denunciare un reato?

Per denunciare un reato la vittima può presentare una denuncia o una querela.

2) Che differenza c'è tra la denuncia e la querela?

Con la **denuncia** la vittima del reato o un suo parente o anche un estraneo chiede alle autorità di svolgere indagini su una persona accusata di aver commesso un determinato fatto grave (reato). Le indagini sono svolte quando il fatto descritto nella denuncia corrisponde a reati che devono essere puniti in ogni caso, anche se la vittima non ha presentato la denuncia. Per esempio, sono considerati casi gravi la violenza sessuale su bambini/e, la violenza sessuale su ragazzi/e, i maltrattamenti, la rapina, l'usura, l'omicidio, le lesioni volontarie guarite oltre i 20 giorni.

Con la **querela** la vittima del reato chiede anche la “punizione dell'autore del fatto, oggetto della querela”, cioè chiede che la persona accusata di aver commesso il reato ai suoi danni sia processata. La querela può essere presentata, per esempio, in molti casi di truffa, e per lesioni volontarie guarite prima di 20 giorni. La persona accusata del reato non può essere processata se la vittima non presenta la querela.



Attenzione! Di norma la querela è necessaria per i seguenti reati che altrimenti non vengono puniti:

- lesioni volontarie guarite prima di 20 giorni;
- atti persecutori (o stalking);
- violenza sessuale;
- molti altri reati che la vittima può conoscere parlando con la polizia, i carabinieri e altre forze di polizia, con il pubblico ministero o con il/la suo/a avvocato/a.

3) Chi può presentare la denuncia o la querela?

La vittima del reato può presentare denuncia o querela:

- se è maggiorenne, cioè se ha 18 anni compiuti;
- se ha compiuto 14 anni;

Se la vittima del reato ha un'età compresa tra i 14 anni compiuti e i 18 anni da compiere, anche uno dei genitori o entrambi i genitori e altre persone indicate dalla legge possono presentare la denuncia o la querela. La denuncia o la querela può essere presentata anche da un "procuratore speciale", cioè da una persona che la vittima del reato ha incaricato di presentare la denuncia o la querela.



Attenzione! La procura speciale deve rispettare i modi previsti dalla legge, altrimenti la denuncia o la querela non è valida.

4) Dove può essere presentata la denuncia o la querela?

La vittima del reato può presentare la denuncia o la querela presso:

- una Stazione dei carabinieri;
- un Commissariato di polizia;
- un Ufficio della guardia di finanza;
- un Ufficio della polizia locale (polizia municipale o vigili urbani);
- la Procura della Repubblica;
- ogni altro Ufficio di polizia giudiziaria;
- un Agente consolare presso le ambasciate o i consolati italiani all'estero.



Attenzione! La querela, con la firma autenticata nei modi previsti dalla legge (per esempio dal proprio avvocato/a o presso il Comune), può essere spedita con Raccomandata a uno degli uffici sopra indicati. Se la firma non è autenticata, la querela non è valida.

5) Come si presenta la denuncia o la querela?

La vittima del reato può presentare la denuncia o la querela:

- con un atto scritto. La vittima del reato può farsi scrivere la denuncia o la querela da un'altra persona di sua fiducia;
- raccontando a voce i fatti alla persona che riceve la denuncia o la querela. Al termine del racconto, la persona che riceve la denuncia o la querela rilegge (o fa rileggere) quello che ha scritto. Prima di firmare, la vittima del reato deve chiedere di modificare quello che è stato scritto se ritiene che non corrisponde al suo racconto.

6) Entro quanto tempo dal reato deve essere presentata la querela per essere valida?

La regola generale prevede che la querela deve essere presentata:

- entro tre mesi, a partire:
 - dal giorno in cui è avvenuto il reato che si vuole denunciare;
 - oppure dal giorno in cui la vittima ha saputo del reato commesso ai suoi danni;
- entro sei mesi quando la vittima del reato ha subito i seguenti reati:
 1. violenza sessuale, a eccezione di alcuni casi in cui non c'è bisogno della querela (per esempio, nel caso di violenza contro un minore di 18 anni);
 2. atti persecutori o stalking, a eccezione di alcuni casi in cui non c'è bisogno della querela (per esempio, nel caso di atti persecutori commessi nei confronti di minori o persone con disabilità).



Attenzione! Se viene presentata anche un giorno solo dopo questi termini, il pubblico ministero interrompe il processo.

7) Si può ricevere una copia della denuncia o della querela presentata?

Chi presenta una denuncia o una querela può chiedere:

- una ricevuta da cui risulta che ha presentato una denuncia o una querela;
- una copia della denuncia o della querela con la ricevuta della presentazione.



Attenzione! Se la vittima del reato pensa che in futuro può aver bisogno di una copia della denuncia o della querela consigliamo:

- di presentarla per iscritto in doppia copia, facendosi restituire una copia con la ricevuta di presentazione;
- oppure, se la vittima racconta a voce il fatto denunciato, di dire subito che vuole avere una copia con ricevuta di presentazione.

8) Si può ritirare la denuncia o la querela per interrompere il processo?

- La denuncia non può essere ritirata. Dopo aver presentato la denuncia, la vittima non può ritirare la denuncia perché la legge considera gravi i reati denunciati.

- La querela:

- di regola, può essere ritirata dalla vittima del reato prima che il giudice emetta la sentenza di condanna definitiva nei confronti della persona accusata del reato.

Può essere ritirata solo davanti a determinati uffici (autorità giudiziaria che procede, Stazioni dei carabinieri, Commissariati di polizia o altri Uffici di polizia giudiziaria). La persona accusata del reato però deve:

1. essere informata che la vittima del reato vuole ritirare la querela nei suoi confronti;

2. accettare che la vittima ritiri la querela.

- in alcuni casi non può essere ritirata dalla vittima del reato, e precisamente per i seguenti reati:

1. atti persecutori o stalking se commessi con “minacce reiterate” gravi o “con armi, o da persona con il volto coperto, o da più persone riunite o con scritti anonimi, o con simboli, o intimidazioni derivanti da associazioni segrete, esistenti o supposte”;

2. violenza sessuale.

9) La vittima del reato può nominare un avvocato/a per esercitare i suoi diritti e le sue facoltà previsti dalla legge. Come può nominare l'avvocato/a?

Per esercitare i suoi diritti, la vittima del reato può nominare un avvocato/a che la consiglia nel processo. L'avvocato/a può essere nominato in uno dei seguenti modi:

- nella denuncia o querela presentata al Commissariato di polizia, alla Stazione dei carabinieri (o altra polizia giudiziaria);

- con un atto scritto presentato direttamente alla Procura della Repubblica (nell'ufficio del pubblico ministero che svolge le indagini sul processo) o al giudice che procede (autorità procedente);

- con un atto scritto;

- spedito con raccomandata;
- alla Procura della Repubblica o al giudice che procede;
- con un atto scritto presentato dall'avvocato/a alla Procura della Repubblica o al giudice.



Attenzione! In alcuni casi (che sono spiegati più avanti) lo Stato può pagare l'avvocato/a della vittima.



CHI PAGA L'AVVOCATO/A? COME E QUANDO LA VITTIMA DEL REATO PUÒ CHIEDERE ALLO STATO DI PAGARE L'AVVOCATO/A?

1) Se la vittima del reato lo chiede, lo Stato paga l'avvocato/a quando la vittima:

a) ha subito:

1. maltrattamenti da parte di familiari o conviventi;
2. mutilazione degli organi genitali femminili;
3. atti persecutori o stalking;
4. violenza sessuale;
5. atti sessuali su un minorenne;
6. violenza sessuale di gruppo;

b) ha meno di 18 anni di età ed ha subito:

1. riduzione o mantenimento in stato di schiavitù;
2. prostituzione minorile;
3. pornografia minorile;
4. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
5. tratta di persone;
6. acquisto e alienazione di schiavi;
7. corruzione di minorenni;
8. adescamento di minorenni.

Per altri reati lo Stato paga l'avvocato/a solo se la vittima del reato è in grave difficoltà economica, avendo guadagnato meno di una certa somma prevista dalla legge (€ 11.528,00 che possono essere aumentati in determinati casi). Per avere chiarimenti consigliamo di rivolgersi - al momento della presentazione della denuncia o della querela - a chi la riceve o all'avvocato/a. In tutti gli altri casi la vittima del reato deve pagare il suo/a avvocato/a.

2) Come si presenta la richiesta per far pagare l'avvocato/a dallo Stato?

La vittima del reato deve chiedere che lo Stato paghi l'avvocato/a presentando al giudice una domanda scritta, in carta semplice, cioè senza bolli. La domanda deve essere firmata. La firma deve essere autenticata dall'avvocato/a (oppure con le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie, previste dall'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002, che l'avvocato/a conosce.

CHE COSA ACCADE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA O DELLA QUERELA?

Il pubblico ministero può chiedere:

- a) al giudice dell'udienza preliminare (GUP) che la persona accusata del reato dalla vittima del reato sia processata davanti al Tribunale. In alcuni casi (per reati considerati dalla legge meno gravi) il pubblico ministero può iniziare direttamente il processo davanti al Tribunale o al giudice di pace;
- b) al giudice delle indagini preliminari (GIP) di bloccare il procedimento, richiedendo l'archiviazione della denuncia o della querela.



Attenzione! Se la vittima del reato vuole essere avvisata della richiesta del pubblico ministero di bloccare il processo deve scrivere nella denuncia o querela: "voglio essere avvisato/a della richiesta di archiviazione".

LA VITTIMA DEL REATO COME PUÒ SAPERE CHE COSA ACCADE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA SUA DENUNCIA O QUERELA?

La vittima del reato può sapere a che punto sono le indagini e il processo che la riguardano, anche tramite il proprio avvocato/a:

a) dopo la presentazione della denuncia o querela, presso la Procura della Repubblica di Tivoli (all'ufficio 335, che si trova al piano terra, in Via Antonio Del Re, 24).

In particolare, presentando copia della denuncia o della querela, dando le notizie necessarie, la vittima può ottenere informazioni (per esempio, il numero del procedimento e il nome del pubblico ministero che tratta il procedimento).

Se presenta una richiesta scritta può ottenere un certificato da cui risultano le notizie relative alla denuncia o alla querela presentata, che contiene il numero del procedimento, il nome del pubblico ministero che tratta il procedimento, il nome della persona accusata del reato contro cui si procede, il reato per cui si procede.

Può anche conoscere, dopo sei mesi dalla presentazione della denuncia o querela, in quale fase si trova il procedimento (se sono state svolte indagini e queste sono concluse, se è stata richiesta una proroga per concludere le indagini, se è stato richiesto il processo per l'autore del reato, ecc.);

b) successivamente, dopo la fine delle indagini, presso gli Uffici del Tribunale di Tivoli.

QUALI SONO I DIRITTI DELLA VITTIMA DEL REATO SE IL PUBBLICO MINISTERO CHIEDE DI NON PROCESSARE LA PERSONA ACCUSATA DEL REATO?

Se il pubblico ministero chiede di non processare la persona accusata del reato (cioè se presenta richiesta di archiviazione al Giudice per le Indagini Preliminari), la vittima del reato ha il diritto:

- a) di essere avvisata sempre se il delitto è stato commesso con “violenza alla persona” (per esempio, lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale ecc.). Entro 30 giorni da quando è avvisata, la vittima del reato può leggere gli atti del processo e chiedere al giudice di far proseguire le indagini o di far iniziare il processo, presentando al pubblico ministero una specifica opposizione;
- b) di essere avvisata, per i reati diversi da quelli commessi con violenza alla persona (ad esempio, truffa, furto, appropriazione indebita, ecc.), solo se nella denuncia o nella querela, o successivamente, ha chiesto esplicitamente di sapere dell’eventuale richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero. In particolare, può scrivere: “Chiedo di essere avvisato, ai sensi dell’articolo 408 del Codice di procedura penale, se il pubblico ministero chiede l’archiviazione”. Entro 20 giorni da quando è avvisata, la vittima del reato può leggere gli atti del processo e chiedere al giudice di far continuare le indagini o di far iniziare il processo, presentando al pubblico ministero una specifica opposizione;
- c) di essere avvisata se il pubblico ministero non considera il reato molto grave e ritiene il danno per la vittima talmente lieve che non deve essere punito. La vittima del reato può presentare un’opposizione chiedendo al giudice di far continuare le indagini e, comunque, ha il diritto di essere sentita dal giudice se si presenta all’udienza.

QUALI SONO I DIRITTI DELLA VITTIMA DEL REATO DURANTE IL PROCESSO?

Durante le indagini e il processo, la vittima del reato ha molti altri diritti e facoltà. Tra l'altro:

a) la vittima del reato ha il diritto:

- di conoscere data, ora e luogo di accertamenti tecnici irripetibili (ai quali può partecipare di persona oppure nominando un esperto di sua fiducia);
- di essere avvisata della richiesta di proroga delle indagini presentata dal pubblico ministero.



Attenzione! La vittima del reato deve chiedere nella denuncia o nella querela di essere avvisata dell'eventuale richiesta di proroga del pubblico ministero.

- di conoscere il giorno, l'ora e il luogo in cui viene svolta la prima udienza del processo contro la persona accusata del reato. Se nell'avviso non è precisato che è chiamata come testimone non ha l'obbligo di presentarsi. Non ha diritto di essere avvisata delle udienze successive.
- di avere il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità, se deve rendere dichiarazioni al pubblico ministero (o alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero) e non è residente nel luogo in cui deve presentarsi. Le stesse regole su rimborsi e somme da ricevere si applicano per le persone citate a comparire come testimoni davanti al giudice.



La richiesta di autorizzazione e quella di liquidazione delle somme, con i relativi documenti e i biglietti in originale, devono essere presentate all'ufficio del pubblico ministero o del giudice che ha citato la vittima del reato.

b) nei procedimenti nei quali la persona accusata del reato chiede di sospendere il processo per essere “messa alla prova” e ottenere che il processo termini senza condanna, in caso di buon esito della prova, la vittima del reato ha il diritto di essere sentita dal giudice e può presentare atti scritti. Se la richiesta di sospensione presentata dalla persona accusata del reato viene accolta, la vittima del reato può chiedere al pubblico ministero d’impugnare l’ordinanza del giudice oppure può impugnarla autonomamente se non è stata avvisata dell’udienza oppure non è stata sentita dal giudice;

c) la vittima del reato può:

- presentare memorie, cioè atti scritti da far leggere al pubblico ministero e/o al giudice;
- indicare testimoni o altri elementi di prova (tranne nel giudizio di cassazione);
- chiedere al pubblico ministero di raccogliere in anticipo alcune prove (con la procedura chiamata di incidente probatorio) quando sia necessario, come nel caso di testimonianza di persone esposte a rischi o a pressioni (come è spiegato oltre);
- partecipare alle udienze e ricevere la sentenza del processo, solo se chiede alla persona accusata del reato il pagamento dei danni subiti dal reato (come è spiegato oltre).

DOPO LA DENUNCIA O LA QUERELA LA VITTIMA DEL REATO QUANDO DOVRÀ TESTIMONIARE?

Durante la fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero può chiedere che la vittima del reato venga sentita come testimone in “incidente probatorio”. In questo caso:

- la vittima del reato viene sentita prima del processo pubblico dal giudice, presenti il proprio avvocato/a, il pubblico ministero e il difensore della persona accusata del reato;
- la sua testimonianza non dovrà più essere ripetuta, tranne eccezioni;
- le sue dichiarazioni verranno inserite negli atti del processo e valutate dal giudice che con sentenza dovrà decidere sulla responsabilità penale della persona accusata del reato.

L'incidente probatorio della vittima del reato può essere chiesto quando:

- vi è fondato motivo di ritenere che la vittima del reato non potrà essere esaminata nel processo pubblico per infermità o altro grave impedimento; - quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la vittima del reato subisca violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro (o di altra utilità) per non testimoniare o per testimoniare il falso.



Attenzione! Le vittime di maltrattamenti, stalking, violenze sessuali, riduzione in schiavitù e comunque le vittime in condizione di particolare vulnerabilità (come è spiegato oltre), possono richiedere di testimoniare in incidente probatorio in ogni caso.

Nei casi in cui la testimonianza della vittima del reato non avviene con incidente probatorio, la vittima del reato viene chiamata a testimoniare nel processo pubblico dal giudice che decide se la persona accusata del reato è colpevole o innocente.

In ogni caso, la vittima dei reati di maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, riduzione in schiavitù anche se maggiorenne su sua richiesta o su richiesta del suo avvocato/a ha diritto a testimoniare senza avere un contatto visivo con l'accusato, in genere al riparo di un paravento. La vittima minorenni di anni 18 ha diritto di testimoniare con modalità protette e con la presenza di uno psicologo/a.

DURANTE IL PROCESSO CHE COSA PUÒ CHIEDERE LA VITTIMA DEL REATO ALLA PERSONA ACCUSATA DEL REATO? RISARCIMENTO DEI DANNI E ALTRO

La vittima del reato può chiedere nel corso del processo penale:

- il pagamento dei danni subiti;
- la restituzione delle cose sottratte.

Per ottenere il pagamento dei danni e le restituzioni la vittima del reato deve “costituirsi parte civile” nel processo, necessariamente con un avvocato/a al quale deve rivolgersi anche per rispettare le regole previste dal codice di procedura penale. La vittima può anche chiedere il pagamento dei danni e le restituzioni iniziando una causa davanti al giudice civile (tribunale o giudice di pace), rispettando le regole previste dalla legge che l’avvocato/a conosce.

QUALI SONO I DIRITTI DI CHI NON PARLA, NON LEGGE E NON CAPISCE L’ITALIANO?

Se la vittima del reato non legge, non parla o non capisce l’italiano può chiedere di far tradurre nella sua lingua gli atti del processo, con le seguenti modalità:

- se presenta una denuncia o una querela, ha il diritto di usare una lingua da lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di chiedere e ottenere la traduzione (a spese dello Stato) dell’attestazione di ricezione della denuncia o della querela in una lingua da lei conosciuta;
- se vuole (o deve) fare una dichiarazione in lingua straniera, anche per iscritto, viene nominato un interprete e la sua dichiarazione viene tradotta;
- se intende partecipare all’udienza avrà un interprete (pagato dallo Stato), se ne fa richiesta;
- ha diritto alla traduzione gratuita degli atti, o parti di essi, che contengono informazioni utili per poter esercitare i suoi diritti.

COME OTTENERE PROTEZIONE IN CASO DI PERICOLO?

Se si sente in pericolo, la vittima del reato può essere tutelata in molti modi:

a) innanzitutto la vittima può chiedere che l'indirizzo del luogo in cui abita abitualmente non venga scritto negli atti del processo. Se nella denuncia o nella querela la vittima del reato nomina un avvocato/a tutti gli avvisi arriveranno all'avvocato/a e quindi non è necessario che indichi il suo indirizzo;

b) quando viene commesso un reato, carabinieri, polizia e tutti gli appartenenti alla polizia giudiziaria hanno il dovere di impedire che il reato continui e anche di arrestare la persona accusata del reato. Pertanto le vittime del reato possono telefonare al numero 112 o al 113 e chiamare i carabinieri o la polizia;

c) nei casi più gravi, il pubblico ministero può chiedere al giudice la limitazione della libertà della persona accusata del reato. La limitazione della libertà può andare dal divieto di avvicinare la vittima fino al carcere;

d) se la persona accusata del reato è un parente o un suo convivente, la vittima del reato:

1. può chiedere che la persona accusata del reato:

- sia allontanata dalla casa in cui viveva con la vittima del reato e le sia vietato di avvicinarsi ai posti frequentati abitualmente dalla vittima;
- oppure di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima;
- sia sottoposta a misure più gravi, compreso il carcere. Se la persona accusata del reato non rispetta gli ordini del giudice può essere mandata in carcere.

2. ha il diritto di essere avvisata se il giudice ha adottato nei confronti della persona accusata del reato i provvedimenti di allontanamento o di divieto di avvicinamento.

Se la vittima conosce i provvedimenti che il giudice ha adottato nei confronti della persona accusata del reato, può segnalare eventuali violazioni. Se la persona accusata del reato viola i provvedimenti restrittivi del giudice può andare incontro a misure più severe per poter garantire una maggiore protezione della vittima;

e) la vittima di reato commesso con danni alle persone (per esempio, maltrattamenti):

1. può chiedere di essere avvisata (anche scrivendolo nella denuncia o nella querela) se la persona accusata del reato:

- esce dal carcere o dal luogo di detenzione perché ha finito di scontare la pena;

- esce dal luogo in cui è ricoverato perché gli è stata applicata una misura di sicurezza detentiva;

- evade, cioè fugge dal carcere o dal luogo in cui è in arresto;

2. ha diritto di avere comunicazione:

- se sono state adottate misure nei confronti della persona accusata del reato (carcere, arresti domiciliari, divieto di avvicinamento ecc.);

- se è stata richiesta la revoca delle misure sopra descritte. In questo caso, deve presentare al giudice un atto scritto entro 2 giorni se vuole opporsi alla revoca della misura;

- se sono state modificate le misure emesse dal giudice.

In questo modo la vittima del reato sa se la persona accusata del reato è libera o è limitata nei suoi movimenti;



Attenzione! Queste informazioni sono fornite alla vittima solo se la vittima del reato ha scelto o dichiarato il suo domicilio al momento della presentazione della denuncia o della querela o in un momento successivo. Se la vittima ha nominato un avvocato/a le comunicazioni sono fornite al suo avvocato/a.

f) la vittima del reato può chiedere un ordine di protezione europeo. La vittima del reato che soggiorna o risiede in Italia e che dichiara di volere risiedere o soggiornare in un altro Stato dell'Unione Europea può chiedere al giudice un ordine di protezione europeo quando alla persona accusata del reato è stato ordinato di allontanarsi dalla casa in cui viveva con la vittima o di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima.

La richiesta dell'ordine di protezione europeo può essere presentata anche dal rappresentante legale della vittima del reato.

Nella richiesta devono essere precisati: il luogo in cui la vittima del reato risiede o intende risiedere nello Stato dell'Unione Europea, la durata e le ragioni del soggiorno. In mancanza di queste notizie il giudice non emana l'ordine di protezione;



g) la vittima di sfruttamento della prostituzione o di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio (articolo 380 del Codice di procedura penale) può chiedere il permesso di “soggiorno per motivi di protezione sociale” se si trova in situazione di violenza o di grave sfruttamento;

h) la vittima di violenza domestica può chiedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

i) se la vittima del reato risiede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato, il magistrato trasmette le denunce e le querele alle Autorità competenti dello Stato che ospita la vittima.

QUANDO LE VITTIME DEL REATO SI TROVANO “IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ”? QUALI ALTRI DIRITTI HANNO?

Alcune vittime sono persone che si trovano “in condizione di particolare vulnerabilità” per l’età o per la presenza di malattie o di ritardo mentale o per il tipo di reato subito (maltrattamenti o stalking da parte del partner oppure ex partner, violenza sessuale, riduzione in schiavitù, tratta, ecc.) o se il reato è stato condotto nell’ambito della criminalità organizzata o se fatto con finalità di discriminazione oppure se la vittima si trova in una situazione di dipendenza affettiva o economica o psicologica con l’accusato o il modo in cui il reato è stato commesso.

In questi casi, carabinieri, polizia e polizia giudiziaria, se la vittima del reato maggiorenne lo chiede devono:

- sentire la vittima del reato con l’aiuto di un esperto di psicologia;
- evitare qualsiasi contatto tra la vittima del reato e la persona accusata del reato;
- assicurare alla vittima del reato che non sarà chiamata più volte per fare le sue dichiarazioni, a meno che non sia strettamente necessario;
- tutelare e proteggere la vittima del reato durante le indagini e durante il processo che seguirà dopo le indagini.



A CHI SI PUÒ RIVOLGERE LA VITTIMA DEL REATO IN CASO DI VIOLENZA E IN ALTRI CASI GRAVI?

La vittima di un reato:

- può rivolgersi a carabinieri, polizia (e altri uffici di polizia giudiziaria) fin dal momento della presentazione della denuncia o della querela ed essere informata del suo diritto a nominare un avvocato/a come proprio difensore di fiducia e della possibilità di chiedere che lo Stato paghi l'avvocato/a;
- nel caso di violenza domestica o stalking da parte del partner, violenza sessuale, tratta e altri gravi reati con violenza o minaccia, se la vittima del reato lo chiede, polizia, carabinieri (e altra polizia giudiziaria) hanno l'obbligo di mettere in contatto le vittime con i Centri Antiviolenza, le case rifugio e i servizi presenti nel territorio ai quali chiedere sostegno, assistenza e ospitalità.

COSA SONO I CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE RIFUGIO? CHI PUÒ ACCEDERVI, COSA OFFRONO?

Le donne vittime di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, stalking, lesioni o percosse da parte di un familiare o del partner, sfruttamento della prostituzione, tratta, possono rivolgersi ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio per ottenere ascolto, da operatrici esperte e specializzate sulla violenza nei confronti delle donne, sostegno psicologico, consulenza ed assistenza legale specializzata e, nei casi di grave pericolo all'incolumità della vittima, anche ospitalità insieme ai propri figli o figlie minorenni. Per conoscere i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio (le strutture sanitarie e le case famiglia), presenti nel territorio di competenza della Procura di Tivoli le vittime del reato possono rivolgersi allo **SPORTELLLO INFORMATIVO Spazio Ascolto e Accoglienza vittime** aperto presso la Procura della Repubblica di Tivoli, via Antonio del Re, 24, tel. 0774/451803 (dalle 10 alle 14 martedì e venerdì, dalle 14 alle 18 mercoledì).

QUALI DIRITTI HA LA VITTIMA DI REATO CITTADINO/A STRANIERO/A SENZA TITOLO DI SOGGIORNO?

La legge garantisce a tutte le vittime di reato gli stessi diritti, senza discriminazioni, anche se non è in regola con le leggi in materia di soggiorno sul territorio italiano.

Le straniere vittime di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione o di qualsiasi violenza commessa in ambito familiare senza permesso di soggiorno possono richiedere il permesso di soggiorno quando:

- subiscono violenza o grave sfruttamento;
- c'è concreto pericolo per la loro incolumità.



Le donne, le ragazze o le bambine che hanno subito o che rischiano di subire la mutilazione dei genitali femminili per ragioni culturali o comunque non terapeutiche:

- hanno diritto di ricevere consulenza e assistenza legale specializzata dallo sportello della Procura della Repubblica di Tivoli che si trova in via Antonio del Re 24, Tivoli;
- possono chiedere misure di protezione nazionale ed internazionale;

- possono chiedere il risarcimento dei danni;
- possono ricevere assistenza medica e psicologica;
- possono chiedere ospitalità ai centri antiviolenza e chiamare il numero **3494393267**;
- possono visionare su <https://www.differenzadonna.org/fgm-it/> il video informativo in 10 lingue diverse (italiano, inglese, francese, arabo, amarico, somalo, tigrino, wolof, mandinka).



Nel caso le vittime siano delle bambine la protezione può essere richiesta da uno dei genitori e/o dai tutori.

Il presente avviso è tradotto in diverse lingue grazie alla collaborazione di



RINGRAZIAMENTI

I ringraziamenti sono rivolti a quella rete di persone e istituzioni senza le quali la prevenzione e il contrasto alla violenza ai danni delle donne non è realizzabile.

In particolare, si ringraziano, per il loro concreto e quotidiano impegno, oltre i firmatari del protocollo interistituzionale di cui la Procura della Repubblica si è fatta promotrice, il collega Andrea Calice e gli altri colleghi e colleghe che si occupano di questa materia, la prof.ssa Emanuela Piemontese dell'Università La Sapienza di Roma che ha contribuito alla stesura della prima versione dell'avviso contenuto nell'opuscolo rendendone il linguaggio immediatamente comprensibile, la dott.ssa Vera Cruzzocrea e le psicologhe che lavorano come volontarie allo Sportello Ascolto della Procura, la polizia giudiziaria del circondario.

*Il Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco Menditto*

La Direzione della Asl Roma 5 vuole ringraziare, oltre al Procuratore della Repubblica Dott. Francesco Menditto, i firmatari del protocollo interistituzionale, la dott.ssa Stefania Salvati, la dott.ssa Loredana Masi e tutto il personale che ha collaborato fattivamente alla realizzazione del percorso.